REGOLAMENTO

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI

DELL'ORDINE DEI BIOLOGI DEL LAZIO E DELL'ABRUZZO

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo nella seduta del 28.09.2026 con delibera n. 137/2026; Approvato dal Comitato Centrale della FNOB nella riunione del 06 ottobre 2026)

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Normativa applicabile)

1. Le procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo sono disciplinate:

a) dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni;

b) dal decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018, recante la disciplina delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie;

c) dal decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, recante la costituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di biologo e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi;

d) dal decreto del Ministro della Salute 8 settembre 2022, recante la trasformazione dell'Ordine Nazionale dei Biologi in Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi;

e) dal Regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli Organi degli Ordini dei Biologi e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi nella seduta del 21 luglio 2026, nonché dalle successive modificazioni e integrazioni.

2. Il richiamo al Regolamento di cui al comma 1, lettera e), ha natura dinamica; conseguentemente, ogni successiva modifica, integrazione o sostituzione dello stesso trova applicazione alle procedure elettorali dell'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo, salvo che riguardi profili espressamente rimessi all'autonomia regolamentare degli Ordini territoriali.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della normativa e della disciplina regolamentare richiamate al comma 1.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) **«Ordine»:** l'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo, istituito con decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018;

b) **«FNOB»:** la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, già Ordine Nazionale dei Biologi, trasformata con decreto del Ministro della Salute 8 settembre 2022;

c) **«Albo»:** l'Albo degli iscritti all'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo;

d) **«Consiglio Direttivo»:** l'organo di governo dell'Ordine ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 233/1946;

e) **«Collegio dei Revisori»:** l'organo di controllo contabile dell'Ordine;

f) **«Regolamento FNOB»:** il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli Organi degli Ordini dei Biologi e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, approvato dal Consiglio Nazionale della FNOB nella seduta del 21 luglio 2026, e successive modificazioni e integrazioni;

g) **«Assemblea degli iscritti»:** l'assemblea degli iscritti all'Albo dell'Ordine convocata per le operazioni elettorali;

h) **«Seggio elettorale»:** l'organo preposto alla gestione delle operazioni di voto e di scrutinio;

i) **«Elettore»:** l'iscritto all'Albo dell'Ordine avente diritto di voto;

l) **«Candidato»:** l'iscritto all'Albo che presenta la propria candidatura per l'elezione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori;

m) **«Lista»:** l'insieme dei candidati presentati congiuntamente per l'elezione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori;

n) **«Voto da remoto»:** la modalità telematica di espressione del voto di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018.

2. Per le definizioni non previste dal presente articolo si rinvia all'art. 1 del Regolamento FNOB.

ORDINE BIOLOGI
LAZIO E ABRUZZO

CAPO II — SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Articolo 3

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Ordine sono indette dal Presidente dell'Ordine, o da chi ne fa le veci, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dalla normativa vigente, dal Regolamento FNOB e dalle delibere del Consiglio Nazionale della FNOB.

2. L'avviso di convocazione dell'assemblea degli iscritti per le operazioni elettorali è comunicato a ciascun iscritto all'Albo a mezzo PEC o, in mancanza, a mezzo posta prioritaria, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni in prima convocazione. L'avviso è altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine e nella sezione «Amministrazione trasparente».

3. L'avviso di convocazione indica: la data, l'orario di inizio e di chiusura delle votazioni per ciascuna convocazione; il luogo di svolgimento delle votazioni; le eventuali sedi secondarie, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento FNOB; le modalità di esercizio del voto, ivi compreso, ove previsto, il voto da remoto; il numero dei componenti degli organi da eleggere; i termini e le modalità per la presentazione delle candidature.

4. Le votazioni si svolgono per un numero di giorni non inferiore a due, di cui almeno uno festivo. Qualora il numero degli iscritti all'Albo sia superiore a cinquemila, le votazioni si svolgono per un numero di giorni non inferiore a tre, di cui almeno uno festivo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. 233/1946.

5. L'assemblea degli iscritti per le operazioni elettorali è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti degli iscritti all'Albo in prima convocazione, di almeno un quinto in seconda convocazione e con qualunque numero di presenti dalla terza convocazione.

6. Nella composizione delle liste e, in ogni caso, nell'elezione degli organi dell'Ordine, è garantito l'equilibrio di genere: nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti. Le liste che non rispettino il criterio dell'equilibrio di genere sono escluse dalla competizione elettorale, previa comunicazione al delegato della lista.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in materia di indizione delle elezioni e svolgimento delle votazioni, si rinvia alle disposizioni del Regolamento FNOB, con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8.

ORDINE BIOLOGI
LAZIO E ABRUZZO

Articolo 4

(Svolgimento delle elezioni mediante voto da remoto)

1. L'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018, può disporre lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante modalità telematica da remoto.

2. Qualora le elezioni si svolgano mediante voto da remoto, le relative modalità di svolgimento sono disciplinate dall'articolo 7 del Regolamento FNOB, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate.

3. L'Ordine assicura che la piattaforma informatica utilizzata per l'espressione del voto da remoto e l'operatore economico incaricato della gestione del relativo sistema soddisfino i requisiti tecnici, organizzativi, funzionali e di sicurezza previsti dal Regolamento FNOB, dal Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003) e dalla normativa in materia di accessibilità (L. 4/2004).

4. L'atto di indizione delle elezioni dà espressamente conto dello svolgimento delle operazioni elettorali mediante voto da remoto e individua i giorni e gli orari delle votazioni, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento FNOB.

Articolo 5

(Presentazione delle candidature)

1. Possono essere candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Ordine gli iscritti all'Albo che risultino in regola con gli obblighi di iscrizione e che non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente e dal Regolamento FNOB.

2. Le candidature, singole o nell'ambito di una lista, devono essere presentate al Presidente dell'Ordine entro le ore 12:00 del decimo giorno antecedente la data fissata per l'inizio delle votazioni in prima convocazione.

3. Ciascuna candidatura singola e ciascuna lista devono essere sottoscritte da un numero minimo di iscritti all'Albo pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato.

4. Le candidature e le liste presentate sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ordine entro due ore dal termine di cui al comma 2.

5. Le liste che non rispettino il criterio dell'equilibrio di genere di cui all'articolo 3, comma 6, sono escluse dalla competizione elettorale, previa comunicazione al delegato della lista.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di candidature, si rinvia all'art. 3 del Regolamento FNOB, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate.

ORDINE BIOLOGI
LAZIO E ABRUZZO

CAPO III — MODULISTICA

Articolo 6

(Modulistica per la presentazione delle candidature)

1. Ai fini della presentazione delle candidature singole e delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo è adottata la modulistica allegata al presente Regolamento.

2. Costituiscono allegati al presente Regolamento:

a) **Allegato 1 — Modulo di presentazione della lista dei candidati al Consiglio Direttivo**;

b) **Allegato 2 — Modulo di presentazione della candidatura singola al Consiglio Direttivo**;

c) **Allegato 3 — Modulo di accettazione della candidatura di lista al Consiglio Direttivo**;

d) **Allegato 4 — Modulo di accettazione della candidatura singola al Consiglio Direttivo**;

e) **Allegato 5 — Modulo di presentazione della lista dei candidati al Collegio dei Revisori**;

f) **Allegato 6 — Modulo di presentazione della candidatura singola al Collegio dei Revisori**;

g) **Allegato 7 — Modulo di accettazione della candidatura di lista al Collegio dei Revisori**;

h) **Allegato 8 — Modulo di accettazione della candidatura singola al Collegio dei Revisori**;

3. La modulistica di cui al comma 2 costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento ed è utilizzata per la presentazione delle candidature e delle liste secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento FNOB.

4. La modulistica di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo contestualmente all'indizione delle elezioni ed è resa liberamente disponibile agli iscritti.

5. Le candidature, singole o nell'ambito di una lista, e le relative sottoscrizioni devono essere raccolte utilizzando la modulistica di cui al presente articolo e devono contenere tutti gli elementi e le dichiarazioni richiesti dalla normativa e dalla disciplina regolamentare vigente.

6. La modulistica può essere aggiornata o adeguata con deliberazione del Consiglio Direttivo qualora ciò si renda necessario in conseguenza di sopravvenute disposizioni legislative o

regolamentari ovvero per esigenze di carattere tecnico, organizzativo o procedurale, purché le modifiche non incidano sulla disciplina sostanziale delle operazioni elettorali.

ORDINE BIOLOGI
LAZIO E ABRUZZO

CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Articolo 7

(Disposizioni finali e rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono interpretate e applicate in conformità alla normativa vigente e alla disciplina regolamentare adottata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.

3. Eventuali modifiche legislative o regolamentari sopravvenute, incompatibili con disposizioni del presente Regolamento, trovano immediata applicazione secondo i principi generali dell'ordinamento, nelle more del conseguente adeguamento regolamentare.

4. Il presente Regolamento è trasmesso al Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi per l'approvazione ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

5. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dalla normativa vigente, subordinatamente all'approvazione di cui al comma 4.

6. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti gli atti interni dell'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo in materia di procedure elettorali comunque incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

* * *